



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento Didattico di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 27.09.2016

Art.1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione come individuati nell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, che detta le "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/1999";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge n. 127/1997 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2000, n. 249 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio che sono approvate dal Ministero ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge n. 341/1990;
- l) per Regolamento didattico di un corso di studio, il Regolamento di cui all'art. 11, comma 2 della Legge n. 341/1990;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per consiglio di corso: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- p) per Presidio di qualità di Ateneo: la struttura di Ateneo che ha il compito di coordinare, promuovere e monitorare l'insieme delle attività finalizzate al miglioramento della qualità delle attività didattiche e formative;



- q) per accreditamento: il sistema di autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio, nonché la verifica dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte, previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a) della Legge n. 240/2010 e disciplinato dal D. Lgs. n. 19/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- r) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca prevista dal D.P.R. n. 76/2010;
- s) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Brescia;
- t) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli studi di Brescia in vigore.

Art. 2 - Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università degli studi di Brescia.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta del Dipartimento nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del D.M. n. 270/2004, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sono inseriti nella banca dati ministeriale di cui all'art. 8 del D.M. n. 47/2013 e ss.mm.ii. e sono aggiornati con decreto del Rettore ai sensi dei successivi articoli 11 e 12.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio, disciplinano l'organizzazione didattica dei medesimi e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati.
Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 16.
5. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono approvati ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi.
6. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato dal Senato accademico.
7. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità delle decisioni assunte in materia didattica.
Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al punto precedente, la struttura o la persona, alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
8. Fatta salva la propria autonomia didattica e organizzativa, l'Ateneo si impegna a dare attuazione ai principi dello Statuto degli studenti nella regolamentazione delle attività didattiche.

Art. 3 – Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del D.M. n. 270/2004, e precisamente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR o Ph. D.).
2. L'Università rilascia, altresì, i titoli di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di alta formazione successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in



vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli analoghi a quelli adottati da altri Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 4 – Corsi di laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla legge e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al comma 1, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
4. Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi del D.M. 270/2004. Sono comuni le attività formative o moduli che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.
I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno o quando abbia ottenuto l'iscrizione a tutti i crediti necessari per il conseguimento della laurea.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 5 – Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.



2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno o quando abbia ottenuto l'iscrizione a tutti i crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 6 - Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di Direttive dell'Unione Europea ed è disciplinato da uno specifico Regolamento. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di studio previsto dal relativo Ordinamento didattico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli ulteriori requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi Ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'Ordinamento didattico del corso di specializzazione.

Art. 7 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.
Il suddetto Regolamento prevede un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università e l'eventuale organizzazione delle Scuole di dottorato ai



sensi della normativa in vigore.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (Dott. Ric. o Ph D.).

Art. 8 - Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, o equivalente.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 9 – Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento;
 - b) corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
2. I corsi di perfezionamento di cui al punto a) del comma precedente sono finalizzati alla acquisizione e allo sviluppo di competenze di livello superiore, richiedono per essere ammessi un titolo di studio di livello universitario, ma hanno una durata inferiore a quella dei master. Le modalità per la loro attivazione e organizzazione sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.
3. L'organizzazione delle attività formative previste ai punti b), c), comma 1 è disciplinata dal Senato accademico.

Art. 10 – Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU).
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla legge.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per



ciascun corso di studio, dal relativo Ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - a) almeno 6 ore e non più di 12 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale, anche assistito;
 - b) almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) 25 ore di studio individuale;
 - e) da 25 a 30 ore di tirocinio.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel Regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 23.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere, per studenti che non abbiano acquisito crediti per un numero di anni da stabilirsi nei medesimi Regolamenti, forme di verifica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
8. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 11 – Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università, nel rispetto della procedura di accreditamento prevista dal D.Lgs. n. 19/2012, progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare l'Università, ai sensi della normativa vigente, adotta un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche.
I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici e sottoposti ad accreditamento iniziale e periodico secondo quanto previsto dalla legge.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un nuovo corso di studio con il relativo Ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di un Dipartimento, anche su iniziativa delle strutture di coordinamento se costituite, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Nella proposta il Dipartimento esprime altresì valutazioni di carattere organizzativo in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 5 dello Statuto. L'istituzione è subordinata all'accreditamento di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Sulle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere delle Commissioni paritetiche, del Nucleo di valutazione di Ateneo nonché quello del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli Ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte



previa consultazione con le organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 12 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento a cui il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:
 - i) descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
 - ii) indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
 - iii) indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto ai commi 4 e 5 dell'art. 10;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. n. 270/2004 e dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L'Ordinamento didattico è ricompreso nella scheda unica annuale di cui all'art. 8 del D.M. n. 47/2013.
4. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo Ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. La modifica dell'Ordinamento didattico di un corso di studio già istituito è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di corso di studi previo parere obbligatorio del Dipartimento di afferenza.

Art. 13 – Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;



- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero competente;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi, svolti anche all'estero, presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli Ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori previsti nelle attività di base e/o caratterizzanti delle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Art. 14 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore, anche nel caso di tesi all'estero;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano



per i corsi a ciclo unico;

- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero competente.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. I Regolamenti didattici dei corsi possono definire un numero minimo di crediti da assegnare ai singoli moduli in conformità alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
 3. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli Ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8. Agli studenti deve essere garantita, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Art. 15 – Organizzazione delle attività didattiche

L'Università limita l'eccessiva parcellizzazione degli insegnamenti e delle altre attività formative erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, organizzandoli in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano crediti formativi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 16 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono approvati dai Consigli di corso di studio ed emanati dal Rettore previo parere del Dipartimento cui essi afferiscono e sentite, laddove costituite, le strutture di cui all'art. 17 dello Statuto per le eventuali esigenze di coordinamento.
2. Il Regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo Ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti. Per ciascun corso di studi è identificato un referente per le attività previste a carico del Presidio della Qualità dal D.M. n. 47/2013 e ss.mm.ii.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani



di studio individuali;

- c) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- d) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- e) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- f) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- g) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- m) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- p) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

3 bis. I Regolamenti di cui al precedente comma definiscono altresì:

- a) per la laurea, le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica;
- b) per la laurea magistrale per la quale non è previsto un numero programmato dalla normativa vigente, i requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione

4. Le disposizioni dei Regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di corso previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.
5. Ciascun Regolamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
6. Le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate con le medesime modalità previste al comma 1, nei termini annualmente previsti dal Senato Accademico, su parere del Presidio di qualità di Ateneo e comunque non oltre quelli stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la compilazione della scheda di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. n. 47/2013. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi d'Ateneo purché ciò sia espressamente previsto nei Regolamenti didattici.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica, almeno con frequenza pari al numero di anni del corso di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 17 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. I Consigli di corso di studio, acquisiti i pareri dei dipartimenti di afferenza e, ove costituite, delle strutture di cui all'art. 17 dello Statuto per le sole esigenze di coordinamento, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma successivo, entro i termini di cui all'art. 16 comma 6 del presente Regolamento, provvedono alla compilazione delle schede di cui all'art. 8 del D.M. n. 47/2013 e



ss.mm.ii. con riferimento ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale quelli richiesti dalla normativa in vigore.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di corso di studio, acquisiti i pareri dei Dipartimenti di afferenza e, ove costituite, delle strutture di cui all'art. 17 dello Statuto per le sole esigenze di coordinamento, sentito il Senato Accademico, delibera, entro i termini di cui all'art. 16 comma 6 del presente Regolamento in merito alla disattivazione dei corsi di studio.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 18 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre i termini di cui all'art. 16 comma 6 del presente Regolamento, i Consigli di corso, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivi programmano le relative attività formative. Essi individuano gli insegnamenti da attivare, le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Propongono successivamente le relative coperture e, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori. Le proposte relative alla programmazione di cui al presente comma, comprese le proposte per gli insegnamenti vacanti, sono sottoposte all'attenzione dei Dipartimenti secondo le norme previste dai Regolamenti di Dipartimento e ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 12 dello Statuto.

Il ricorso, per la copertura di insegnamenti, a docenti non in servizio presso l'Ateneo, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti necessario ai fini dell'applicazione dei rispettivi Ordinamenti didattici.

Ciascun docente è tenuto a svolgere le attività affidategli e ad indicare le proprie attività didattiche negli appositi registri, predisposti anche in formato elettronico, annotandovi le attività svolte.

2. I consigli di corso interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi Ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In ogni caso deve essere individuato il docente cui va attribuita la responsabilità didattica.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche i Regolamenti possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
4. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente. Lo sdoppiamento di insegnamenti in presenza di un numero di esami inferiore a quello previsto può essere adottato dal Consiglio di corso per motivate ragioni didattiche e funzionali, senza oneri economici per l'Ateneo. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di corso, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Gli insegnamenti che non possano essere attivati per assenza temporanea o per mancanza dei



docenti cui di norma sono assegnati, possono essere mutuati da insegnamenti di pari contenuto, attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della funzionalità rispetto ai percorsi didattici.

La mutuazione, deliberata dal consiglio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è assunta previo nulla osta del Consiglio di corso cui fa capo l'insegnamento, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Art. 19 – Manifesto degli studi d'Ateneo e guide didattiche

1. Il Manifesto degli studi d'Ateneo, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei Regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica:
 - i) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 20;
 - ii) le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla Legge n. 264/1999;
 - iii) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - iv) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
 - v) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;
 - vi) i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Eventuali modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate esclusivamente per motivi eccezionali, utilizzando le stesse procedure previste per la sua approvazione.
3. L'Università rende pubblico ogni anno entro il 1° luglio il manifesto degli studi d'Ateneo, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
4. Le guide didattiche ovvero il portale di Ateneo, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. I medesimi devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari e il luogo di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Devono inoltre riportare le informazioni, relative ai corsi di studio, ai servizi didattici e delle biblioteche, alla tutorship, utili per una adeguata organizzazione del percorso di studi e un efficace utilizzo delle strutture didattiche da parte degli studenti.

Art. 20 – Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
2. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di corso indicano gli specifici obblighi formativi



aggiuntivi che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curricolare ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal Consiglio di corso sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
4. I consigli promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. n. 270/2004, l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato gli Ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal Regolamento didattico stesso.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. n. 270/2004.

7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Ingegneria edile-architettura, è limitato ai sensi della normativa vigente.

Fino alla definizione da parte del Ministro competente dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.M. n. 544/2007, il Senato accademico, su proposta dei Consigli di corso competenti, sentiti il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b) della Legge n. 264/1999. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, è inserita nella banca dati relativa all'accesso programmato.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni, così come individuate nel Regolamento del corso di studi interessato, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero competente.

Art. 21 – Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e



integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il mese di settembre e quello di giugno dell'anno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dagli organi competenti.

2. I consigli di corso di studi stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Presidente del Consiglio di corso del calendario delle lezioni, avuto riguardo alle necessarie esigenze di coordinamento fra più corsi di studio afferenti al medesimo Dipartimento, ovvero, a quelle di corsi di studio le cui attività didattiche sono presenti in più Dipartimenti

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

I consigli di corso di studio stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale con le medesime modalità previste dal precedente comma 2. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque pubblicate con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto all'inizio della sessione.

Il numero degli appelli e la loro distribuzione nell'arco dell'anno accademico sono stabiliti da ciascun Consiglio di corso, evitando il più possibile la sovrapposizione con i periodi di lezione e tenendo conto delle esigenze degli studenti fuori corso e nonché di quelli impegnati a tempo parziale.

L'intervallo tra due appelli della medesima sessione non può essere inferiore alle due settimane.

4. Il calendario didattico di cui ai precedenti commi 2 e 3 è presentato ai Dipartimenti e, se costituite, alle strutture di cui all'art. 17 dello Statuto, per gli opportuni interventi di coordinamento.

5. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Art. 22 – Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente punto, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli Ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'Ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli Ordinamenti e Regolamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami



di profitto.

Art. 23 – Verifiche di profitto

1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
4. Le prove di esame di corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai Regolamenti di cui al comma 1.
5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.
6. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto è disciplinata dai consigli di corso. Le commissioni sono presiedute dal docente ufficiale della materia o in caso di suo impedimento da altro docente ufficiale di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di corso di studi. Le commissioni d'esame sono composte dal presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali, i ricercatori ed i cultori della materia nominati dal Consiglio di corso secondo le procedure indicate nei Regolamenti. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.
7. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione o sottocommissione esaminatrice.
La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.
Nel caso di prove orali superate con esito positivo, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di corso di studi, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
La verbalizzazione avviene, a cura del Presidente della Commissione, in formato elettronico con apposizione di firma digitale, secondo le modalità previste dal Regolamento Studenti.



Qualora lo studente non abbia conseguito una valutazione di sufficienza l'annotazione sul verbale non è riportata nella certificazione della sua carriera.

8. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.
Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni al Presidente del Consiglio di corso di studio ed al Direttore del Dipartimento.
Le date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati.
9. Per le valutazioni effettuate attraverso forme diverse dall'esame i Regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 24 – Riconoscimento di crediti

1. I consigli di corso deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
I consigli deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, un riconoscimento crediti che può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge n. 148/2002.
3. Possono essere riconosciuti come crediti, entro i limiti previsti dalla legge e nella misura stabilita dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
La disciplina del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 25 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel Regolamento didattico del corso di studio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Dipartimento.
La prova finale della laurea deve costituire una occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
Qualora previsto negli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermo restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana.
Compete ai corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e



delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto al curriculum degli studi seguiti.

I Regolamenti definiscono, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice etico, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Rettore secondo quanto disciplinato dai Regolamenti di Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice etico. Le commissioni per gli esami di laurea sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo. Le commissioni per gli esami di laurea magistrale sono composte da non meno di sette membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi. I Regolamenti di corso di studi stabiliscono le modalità di assegnazione della votazione finale in base all'intero curriculum di studi nonché alla valutazione espressa dalla commissione sulla prova finale.
3. Le commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dal Rettore nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice etico su proposta del Consiglio della Scuola, sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali deve sempre essere costituita da docenti di ruolo. Il voto finale è espresso in cinquantonesimi e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno trenta cinquantonesimi.
4. I Regolamenti di corso stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore, di controrelatore e di componente della commissione giudicatrice a esperti esterni.
5. Il Presidente della commissione è un professore di prima fascia. I Regolamenti di corso definiscono i criteri di nomina, dando la preferenza al Direttore di Dipartimento o al Presidente del Corso, se presenti, ovvero al professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Spetta al Presidente della Commissione garantire la piena regolarità dello svolgimento dei lavori nonché l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dai consigli, ivi compresi il controllo sulla omogeneità dei giudizi. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
6. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, secondo le formule di prassi pronunciate in virtù dei poteri delegati dal Rettore. La decisione di voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei alla Commissione.
7. La verbalizzazione degli esami di laurea, di laurea magistrale e di diploma di specializzazione avviene, a cura del Presidente della Commissione, in formato elettronico con apposizione di firma digitale secondo le modalità previste dal Regolamento Studenti.

Art. 26 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
L'Università assiste gli studenti per facilitarne il periodo di studi all'estero.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I consigli di corso possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.



3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si deve aver cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano la materia di cui al presente articolo, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento dei settori scientifico-disciplinari e degli ambiti delle attività svolte, sono stabilite dai Regolamenti di corso, nell'ambito dei criteri generali deliberati dal Senato accademico.
Ogni Dipartimento istituisce apposita commissione per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti e ne comunica sul portale dell'Ateneo la composizione.

Art. 27 – Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso Università non italiane di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Quanto sopra si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizione di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti secondo le norme di legge. La misura del contributo da versare è stabilita dal Consiglio di amministrazione. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possessori di titoli universitari interessati a farlo, che non siano iscritti a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritti per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, possono essere ammessi a seguire singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Sulle domande, corredate dell'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Senato accademico deliberano i consigli di corso competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti. Non è consentito a chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma di seguire con le modalità indicate più di due insegnamenti o acquisire più di 20 crediti in ciascun anno accademico, salvo disposizioni specifiche.
3. Possono usufruire della medesima facoltà, senza le limitazioni di cui al precedente comma, i laureati che abbiano necessità di frequentare gli insegnamenti e superare i relativi esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso ad altri corsi di studio dell'Università.
4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28 – Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per studenti "a tempo parziale", consentendo loro di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.



2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri giustificati motivi personali, non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedono di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.
3. In relazione al regime di attività degli studenti a tempo parziale, tenuto conto che le attività formative sono organizzate secondo i cicli normali di conseguimento dei titoli, i Regolamenti didattici dei corsi potranno prevedere passaggi obbligatori ad altra offerta formativa del medesimo corso per motivate ragioni di carattere didattico e organizzativo. I consigli di corso assicurano, inoltre, specifiche attività di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza. I Regolamenti possono altresì prevedere forme di ricevimento per gli studenti impegnati a tempo parziale con modalità e orari adeguati alle loro esigenze.
4. Ulteriori disposizioni in materia di carriera e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte dai Regolamenti dei singoli corsi e, per quanto di competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29 – Incompatibilità e sospensioni degli studi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso fra quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di cui all'art. 3, comma 1. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Ulteriori incompatibilità in relazione alle iscrizioni ad altri corsi di studio potranno essere previste nei rispettivi Regolamenti.
2. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta, per almeno un anno ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all'estero, frequenza di un master universitario, frequenza di un tirocinio formativo attivo, iscrizione ad una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca. Inoltre per gli iscritti a scuole di specializzazione, a un dottorato di ricerca o per corsi di laurea o di laurea magistrale che richiedano la verifica della frequenza può essere chiesta la sospensione anche per gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nonché per la nascita di un figlio. La sospensione deve essere richiesta di norma all'inizio dell'anno accademico.
3. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento della tassa e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa. Relativamente alla carriera sospesa, allo studente è preclusa durante la sospensione qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico- amministrativo. All'atto della ripresa degli studi sospesi lo studente potrà richiedere la verifica dei crediti eventualmente acquisiti ai fini di un loro possibile riconoscimento secondo le procedure previste da apposito Regolamento studenti e non sarà tenuto al pagamento dell'eventuale tassa di ricognizione dovuta

Art. 30 – Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite le attività di servizio agli studenti d'intesa con il Dipartimento, i Consigli di corso di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. L'Università promuove inoltre un servizio di tutorato, orientato ad assistere gli studenti lungo il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.



3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dal Regolamento generale di Ateneo o da apposito Regolamento per il tutorato.

Art. 31 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è impegnata ad attuare il sistema di assicurazione della qualità dei propri corsi di studio ai sensi della normativa vigente e in coerenza con la propria politica per la qualità.
2. L'Università attiva e sviluppa procedure per misurare le prestazioni delle attività formative e dei relativi servizi secondo le modalità previste dall'ANVUR e ai sensi delle norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle competenze riconosciute alle Commissioni paritetiche. A tal fine, in particolare, si somministrano e raccolgono questionari contenenti la valutazione espressa da studenti, laureandi e laureati sulle attività di formazione e relativi servizi e la valutazione dei tutor dei soggetti ospitanti sui tirocini curriculari svolti dagli studenti.
3. I risultati delle rilevazioni di cui ai commi precedenti devono essere resi pubblici in forma aggregata a cura del Presidio di qualità di Ateneo mediante pubblicazione in apposita sezione del portale di Ateneo. Il Presidio della qualità di Ateneo mette inoltre a disposizione degli attori del sistema di assicurazione della qualità ogni altra informazione, anche disaggregata, utile agli adempimenti inerenti il sistema stesso.
4. Le informazioni raccolte, anche direttamente, da parte dei consigli di corso sono utilizzate per la redazione di rapporti periodici contenenti le proposte di intervento correttivo per superare le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati in sede di analisi, nonché contenenti il riesame dell'efficacia degli interventi proposti nei rapporti precedenti. I rapporti sono inviati alle Commissioni paritetiche e al Nucleo di Valutazione alle scadenze indicate nella programmazione annuale di cui all'art. 16, comma 6 del presente Regolamento.

Art. 32 – Impegno didattico dei professori e ricercatori

1. La proposta di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di corsi di studio, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari. Ai Dipartimenti e, se costituite, alle strutture di cui all'art. 17 dello Statuto spetta l'eventuale coordinamento di detti compiti didattici.
2. I professori di prima e seconda fascia, sia a tempo pieno sia a tempo definito, debbono svolgere un numero minimo di ore annue di insegnamento frontale, determinato dal Senato accademico in conformità alla vigente normativa, oltre ad assolvere alle altre funzioni didattiche ed organizzative disposte dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale d'Ateneo e dal presente Regolamento.
3. Il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico per almeno 80 ore e comunque con cadenza settimanale. I docenti assicurano in particolare agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

Art. 33 – Disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari per gli studenti

Le disposizioni organizzative e amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, nonché quelle disciplinari, sono stabilite nel Regolamento studenti, predisposto ai sensi della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.



Art. 34 – Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi Ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi Ordinamenti.
3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi Ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.
4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Università con comunicazioni specifiche tramite il portale di Ateneo nonché mediante inserti nelle guide didattiche.